I punti-chiave







PARTIVE IVA

TRACCIABILITÀ

CARBURANTI

Dal 1º luglio 2018 fattura elettronica per i rifornimenti alle partite Iva

Per gli esercenti attività di distribuzione, l'esonero dall'obbligo di certificare i corrispettivi per le forniture di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si applica solo per i rifornimenti effettuati a privati consumatori.

Di conseguenza le operazioni poste in essere nei confronti di soggetti titolari di partita Iva diventerebbero tutte soggette all'obbligo di certificazione con fattura e lettronica

Deduzione del costo e detrazione Iva solo con pagamento elettronico

Abrogata la disciplina della scheda carburante; la deduzione del costo (imposte dirette) e la detrazione ai fini Iva delle spese relative ai rifornimenti per autotrazionesono legittimate solo in presenza di pagamenti con carte di credito, debito o prepagate. Possibile estensione ad altre forme di pagamento tracciato, solo ai fini Iva, demandata a un futuro provvedimento del direttore delle Entrate

L'estensione ai fini Iva anche ad altre prestazioni di servizi

Ai fini Iva, diversamente da quanto previsto per le dirette sembrerebbero interessati agli obblighi di tracciabilità per la detrazione oltre che i carburanti per autotrazione, anche una serie di altri costi connessi quali la custodia, la manutenzione, la riparazione, il noleggio, i leasing e l'utilizzo. Inoltre vi sarebbe un'ulteriore estensione sul piano soggettivo che riguarderebbe anche gli aereomobili e i natanti da diporto